

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Trento, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. xxxx R.G., anno 2014, riservata per la decisione all'udienza del giorno 30 settembre 2015

promossa con atto di citazione

DA

IMPRESA INDIVIDUALE (B.I.), e FIDEIUSSORE (G.L.)

- *opponenti* -

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO

- *opposta* -

IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il B.I., in qualità di titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE A.W., e G.L. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xx/2014, con il quale era stato loro ingiunto, nella rispettiva qualità di debitore principale e di fideiussore, il pagamento in via tra loro solidale della somma di Euro 188.895,03, oltre interessi, col limite dell'importo di Euro 43.000,00 quanto alla sig.ra G..

L'opposta, ritualmente costituitasi, resisteva.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Negato ingresso alle istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del giorno 30 settembre 2015 la causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta a sentenza, con concessione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa propone la *vexata quaestio* dell'inclusione o meno degli interessi moratori nel calcolo da compiersi per la verifica del superamento del tasso soglia usurario.

Sentenza, Tribunale di Trento, Dott.ssa Monica Attanasio, 18 febbraio 2016

Come noto, i commi 3 e 4 dell'art. 644 c.p. stabiliscono che *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"; "Per la determinazione del tasso di interesse murario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"*,

L'originaria formulazione della norma poteva ingenerare dubbi circa l'inclusione degli interessi moratori ai fini della verifica dell'usura, dubbi fugati dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 39, di interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996, convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, il quale ha stabilito che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Proprio su tale disposizione di legge si fonda l'affermazione di Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, circa la necessità di considerare gli interessi moratori nella verifica dell'usura (analogamente, in precedenza, Cass., 4 aprile 2003, n. 5324). Nello stesso senso si già era espressa, ancor prima della norma di interpretazione autentica, Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, sul rilievo che "la L. n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3 comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1 comma, cod. civ."

Queste sentenze della Cassazione, e l'avallo che l'interpretazione da esse offerta ha ricevuto dalla Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002, che ritiene "plausibile" l'assunto secondo il quale il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori), non hanno tuttavia sopito il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia.

L'intervento legislativo del 2000 ha però privato le argomentazioni che si fondavano sulla non riconducibilità degli interessi moratori al concetto di "corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità" (art. 644, comma 1, c.p.), ovvero di "remunerazione" dell'erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.), del supporto rappresentato dalla lettera della nonna: l'art. 1 del D.L. n. 39 del 2000, con norma di interpretazione autentica di inequivoca formulazione, stabilisce che ai fini che ne occupano rilevano gli "interessi ... promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo".

Per altro verso, la comprensibile e legittima esigenza del creditore di "sanzionare" con una maggiorazione del tasso di interesse l'inadempimento della controparte, disincentivando comportamenti opportunistici del debitore, è **suscettibile di trovare soddisfazione anche in un sistema che includa gli interessi moratori nell'ambito di applicazione della disciplina sull'usura**: il tasso soglia usurario non coincide col tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca d'Italia e recepito nei decreti ministeriali, ma fra l'uno e l'altro vi è sempre stato uno spread (pari, in passato, al 50% del Tegm, e, attualmente, ad un quarto del Tegm più quattro punti percentuali, con una soglia massima di ben otto punti percentuali in più), atto a consentire all'operatore finanziario di "tarare" il tasso degli interessi al rischio della singola operazione. Non pare, insomma, un caso che il sistema non sia così rigido da non permettere scostamenti rispetto al tasso globale medio rilevato per la categoria di operazioni della medesima tipologia di quella di cui nello specifico si tratta, sì che, all'interno di un determinato range, che vede fissata per legge la soglia massima ma non quella minima, il tasso degli interessi potrà essere liberamente e legittimamente pattuito dalle parti, e, dall'angolo visuale dell'operatore finanziario, esso sarà determinato tenendo conto dell'affidabilità del cliente e/o dell'operazione, e, quindi, in definitiva, del rischio di inadempimento.

Per contro, **escludere gli interessi moratori dall'ambito di applicazione della L. n. 108 del 1996 sminuisce la portata di tale disciplina e la sua funzione di contrasto alla pratica dell'usura**, che, se nelle aule di giustizia civile si presenta per lo più nella veste della "usura bancaria", è però fenomeno assai più pervasivo e pericoloso, perché diffuso e praticato da organizzazioni di stampo mafioso o comunque criminale.

Sentenza, Tribunale di Trento, Dott.ssa Monica Attanasio, 18 febbraio 2016

Sotto questo profilo, **il rimedio di ricondurre la previsione contrattuale degli interessi moratori nell'alveo delle clausole penali**, rendendo così possibile la riduzione di interessi pattuiti in misura eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., **presenta margini di incertezza e variabilità assai maggiori di un sistema** che, come quello congegnato dalla L. n. 108 del 1996, **si fonda su una oggettivizzazione dell'usura**.

Non convince poi l'assunto che, nei recente intervento legislativo addittivo del disposto dell'art. 1284 c.c. (attuato con il D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014, il cui art. 17 vi ha aggiunto un quarto comma del seguente tenore: *"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta una domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*) **ravvisa la dimostrazione che gli interessi di mora sfuggono all'applicazione della legge sull'usura**.

È vero, infatti, che il saggio di interessi determinato a mente del D.Lgs. n. 231 del 2002 è stato in passato e potrà essere in futuro superiore al tasso soglia usurario, ma la nuova norma, destinata a costituire un disincentivo per comportamenti processuali dilatori e strumentali dei debitori, rappresenta una delle misure messe in campo col D.L. n. 132 del 2014 a fini di deflazione e velocizzazione del contenzioso civile, tant'è vero che l'applicazione ne è prevista, non in ogni caso di costituzione in mora, ma solo in quello di proposizione di una domanda giudiziale; **la deroga alla legge sull'usura che può derivarne è dunque legata a quella finalità, rispondente ad un interesse di carattere generale**, e non appare dunque predicabile al di fuori ed in assenza di essa (già la Cassazione, nella citata sentenza n. 5286/2000, rilevava che *"Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge"*).

Deve inoltre escludersi che, nella verifica dell'usura compiuta tenendo conto anche degli interessi moratori, **il tasso soglia possa essere incrementato di quel 2,1% risultante da indagine campionaria della maggiorazione mediamente applicata in caso di mora compiuta dalla Banca d'Italia**: per un verso, infatti, la omogeneità dei dati posti a confronto, e cioè del Tegn da un lato e del Taeg dall'altro, può essere un'esigenza di cui il legislatore si fa carico, come avvenuto per la commissione di massimo scoperto con l'art. 2 bis, comma 2, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, ma non è imposta dalla L. n. 108 del 1996, tant'è vero che alcune categorie di operazioni (quali ad es. le operazioni a tasso agevolato o di favore o quelle in cui le posizioni sono state classificate a sofferenza, etc.), che secondo le istruzioni della Banca d'Italia dalla rilevazione del Tegn, non lo sono però dall'ambito di applicazione della legge; per altro verso, l'indagine campionaria della Banca d'Italia **è stata effettuata per un solo anno (2001/02), ed è ormai risalente nel tempo**.

Tanto premesso, va tuttavia osservato che **l'affermazione degli oppositori dell'avvenuto superamento del tasso soglia usurario**, da cui conseguirebbero la nullità delle clausole con cui gli interessi sono stati pattuiti ex art. 1815, comma 2, c.c. ed il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in eccesso - ovvero in subordine alla loro compensazione con il saldo rimanente -, oltre che il diritto al risarcimento del danno, **si fonda su una sommatoria del tasso degli interessi moratori e corrispettivi**: così, per quel che concerne l'apertura di credito in conto corrente n. 03/352722, gli oppositori espongono che all'atto della stipula del contratto era stato pattuito un tasso corrispettivo del 6,6% ed un tasso di mora oltre fido del 9,6%, asserendo che, a fronte di un tasso soglia usura all'epoca vigente pari al 13,3375%, il totale dei tassi pattuiti era pari al 16,5; analogamente essi predicano per il conto corrente affidato n. 03/351580 e per il mutuo ipotecario n. 92242: nel primo caso, tasso corrispettivo dell'8,2% + tasso di mora oltre fido del 14% tasso totale del 22,2% a fronte di un tasso soglia del periodo pari al 14,76%; nel secondo, tasso corrispettivo del 2,65% + tasso di mora del 5,65% tasso totale superiore di 1,43 al tasso soglia del 6,87%.

Tale modo di procedere è, però, del tutto illogico sotto il profilo sia giuridico che matematico, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono destinati non a cumularsi, ma ad essere applicati in via alternativa, a condizioni e con funzione diverse gli uni rispetto agli altri: i primi, se ed in quanto vi sia inadempimento, con funzione di risarcimento del danno; i secondi, nella fisiologia del rapporto, quale corrispettivo dell'erogazione del finanziamento.

Sentenza, Tribunale di Trento, Dott.ssa Monica Attanasio, 18 febbraio 2016

Nella specie, sia gli interessi corrispettivi, sia gli interessi moratori pattuiti dalle parti, per ciascuno dei **tre rapporti fra loro già in essere, si pongono al di sotto dei tassi soglia usurari di volta in volta applicabili, sì che l'opposizione e le domande formulate dagli opposenti si presentano destituite di ogni fondamento.**

Quanto all'anatocismo, esso è soltanto lamentato nell'atto di citazione, ove non ci si premura di specificare in relazione a quale rapporto e per quale ragione esso sarebbe stato illegittimamente pattuito ed applicato; se, come può desumersi dalla perizia di parte depositata e dalla comparsa conclusionale, la lamentela è riferita al mutuo ipotecario, a cagione dell'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese e della previsione contrattuale dell'applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, va da un lato osservato che il piano di ammortamento alla francese non ha nulla a che vedere con il fenomeno dell'anatocismo, atteso che gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e non sulla quota interessi, mentre dall'altro deve ricordarsi che la delibera Cicr del 9 febbraio 2000, emessa in attuazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel testo modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 342 del 1999, prevede espressamente, all'art. 3, che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".

L'opposizione proposta dagli opposenti deve, pertanto, essere rigettata e, con essa, le domande ed eccezioni tutte formulate dagli opposenti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, nella causa portante il n. xxxx/2014 promossa da B.I., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale A.W., e G.L. avverso la CASSA DI RISPARMIO, definitivamente decidendo:

Rigetta l'opposizione proposta dagli opposenti B.I., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale A.W., e G.L., avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2014.

Condanna gli opposenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in Euro 8.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Trento, il 17 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2016.

Dott.ssa Monica Attanasio

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***